



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 giugno 2008 (04.07)
(OR. en)**

10781/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0098(COD)**

**TRANS 210
CODEC 806**

RISULTATI DEI LAVORI

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: delegazioni

n. doc. prec.: 10159/08 TRANS 179 CODEC 693 ADD 2

n. prop. Com.: 10114/1/07 TRANS 194 CODEC 602 + REV 1 (en, fr, de)

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada

Si allega per le delegazioni il testo dell'accordo politico sul progetto di regolamento adottato dai ministri nella sessione del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 12/13 giugno 2008.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di
trasportatore su strada**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere del Comitato delle regioni²,
dopo aver consultato il controllore europeo per la protezione dei dati,
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,
considerando quanto segue:

- (1) Per realizzare un mercato interno del trasporto stradale caratterizzato da condizioni di concorrenza leale è necessaria l'applicazione uniforme di norme comuni per autorizzare l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci o di persone, di seguito denominata "professione di trasportatore su strada". Le norme comuni in questione possono contribuire a introdurre un livello più elevato di qualifiche professionali per i trasportatori, a razionalizzare il mercato interno, a migliorare la qualità del servizio fornito nell'interesse dei trasportatori, dei clienti e dell'economia in generale e a migliorare la sicurezza stradale. Inoltre, possono favorire l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento dei trasportatori.

¹ GU C [...], [...], pag. [...].

² GU C [...], [...], pag. [...].

³ GU C [...], [...], pag. [...].

- (2) La direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali⁴ ha stabilito i requisiti minimi comuni per l'accesso alla professione di trasportatore su strada e il riconoscimento reciproco dei documenti necessari a tal fine. L'esperienza maturata, la valutazione di impatto e diversi studi mostrano tuttavia che l'applicazione della direttiva summenzionata varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro. Queste disparità hanno diverse conseguenze negative, come le distorsioni della concorrenza, una certa mancanza di trasparenza del mercato, controlli di intensità diseguale e il rischio che le imprese con uno scarso livello di qualifiche professionali siano negligenti o rispettino meno le norme in materia di sicurezza stradale e la legislazione sociale, con possibile pregiudizio per l'immagine del settore.
- (3) Le conseguenze summenzionate sono tanto più negative in quanto possono ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno dei trasporti su strada. In effetti, l'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci e di determinate operazioni di cabotaggio è aperto alle imprese di tutta la Comunità. L'unico requisito imposto è che tali imprese siano in possesso di una licenza comunitaria, che può essere ottenuta quando le imprese soddisfano i requisiti di accesso alla professione, in conformità del regolamento (CE) n. .../... per il trasporto su strada di merci e del regolamento (CE) n. .../... per il trasporto di persone.
- (4) Occorre quindi modernizzare le vigenti norme di accesso alla professione di trasportatore su strada in modo da assicurarne un'applicazione più omogenea ed efficace. Visto che il rispetto di tali norme costituisce il requisito principale per accedere al mercato comunitario e che, per quanto riguarda l'accesso al mercato, gli strumenti comunitari applicabili sono i regolamenti, il regolamento risulta lo strumento più adatto per disciplinare l'accesso alla professione.

⁴ GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2006/103/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344).

(4bis) Gli Stati membri dovrebbero poter adattare le condizioni da soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE, in ragione delle loro caratteristiche e vincoli specifici.

Tuttavia, le imprese stabilite in queste regioni che soddisfano le condizioni per esercitare la professione di trasportatore su strada solo in conformità dell'adattamento summenzionato non dovrebbero poter ottenere una licenza comunitaria.

L'adattamento delle condizioni per esercitare la professione di trasportatore su strada non dovrebbe costituire un ostacolo all'esercizio di tale attività nelle regioni summenzionate per le imprese che, rispettando tutte le condizioni generali stabilite nel presente regolamento, avrebbero avuto accesso alla professione.

- (5) Per favorire una concorrenza leale, le norme comuni per l'esercizio della professione dovrebbero essere applicate a tutte le imprese secondo criteri quanto più ampi possibile. Tuttavia, non è necessario includere nel presente regolamento le imprese che effettuano esclusivamente trasporti che incidono in misura molto lieve sul mercato dei trasporti.
- (6) Dovrebbe competere allo Stato membro di stabilimento assicurare che un'impresa soddisfi in permanenza i requisiti previsti dal presente regolamento affinché lo Stato membro possa decidere, se necessario, di sospendere o revocare le autorizzazioni che permettono all'impresa in questione di operare sul mercato. Per garantire l'osservanza delle condizioni per l'accesso alla professione e controlli efficaci, è necessario che le imprese dispongano di una sede stabile ed effettiva.
- (7) Le persone fisiche che possiedono l'onorabilità e l'idoneità professionale prescritte dovrebbero essere identificate chiaramente e designate presso le autorità competenti. I soggetti in questione, denominati "gestori dei trasporti", dovrebbero corrispondere ai soggetti che dirigono in maniera continuativa ed effettiva le attività di trasporto delle imprese di trasporto su strada. Occorre precisare le condizioni che un soggetto deve soddisfare affinché possa assumere la direzione permanente ed effettiva di un'attività di trasporto in un'impresa.

- (8) Per rispettare il requisito dell'onorabilità, un gestore dei trasporti non deve essere stato oggetto di condanne penali o di sanzioni gravi, in particolare per infrazione della normativa comunitaria nel settore del trasporto su strada. La condanna o le sanzioni di cui è stato oggetto il gestore dei trasporti o l'impresa di trasporti in uno o più Stati membri per le infrazioni più gravi della normativa comunitaria dovrebbero comportare la perdita dell'onorabilità a condizione che l'autorità competente abbia accertato che prima della decisione definitiva, sia stata svolta una procedura d'inchiesta debitamente completa e documentata, che garantisca i diritti processuali essenziali, e che siano stati rispettati gli adeguati diritti di ricorso. [...]
- (9) Un'impresa di trasporti stradali deve disporre di una idoneità finanziaria minima per garantire l'avvio corretto e la gestione efficace dell'impresa. Con l'attuale metodo, che prevede una soglia minima di capitale e di riserve, sussiste un'incertezza notevole quanto alle risorse finanziarie da prendere in considerazione e non è garantito che un'impresa abbia la capacità di onorare i propri obblighi a breve termine. È necessario utilizzare altri indicatori finanziari meglio definiti e più pertinenti, che possono essere stabiliti sulla base dei conti annuali. Se lo desiderano, le imprese dovrebbero avere la possibilità di mostrare la loro idoneità finanziaria mediante una garanzia bancaria, utilizzando così un metodo che può rivelarsi più semplice e meno oneroso.

- (10) Un livello elevato di qualificazione professionale dovrebbe potenziare l'efficienza socioeconomica del settore del trasporto stradale. I candidati alla funzione di gestore dei trasporti dovrebbero quindi seguire formazioni di qualità. Per assicurare una maggiore omogeneità della formazione e dell'esame, come pure la trasparenza nei confronti dei candidati, è opportuno che gli Stati membri riconoscano i centri di esame e di formazione secondo i criteri definiti dagli stessi Stati membri. Per ragioni di equità e trasparenza, è inoltre necessario che tutti i candidati sostengano un esame, compresi i soggetti che, in base all'esperienza maturata o a un diploma posseduto, possono essere dispensati da una formazione iniziale obbligatoria. Da quando il mercato interno è stato realizzato, i mercati nazionali non sono più separati. Di conseguenza, i soggetti che intendono dirigere le attività di trasporto dovrebbero possedere le conoscenze necessarie per dirigere operazioni di trasporto sia nazionale che internazionale. L'elenco delle materie da conoscere per ottenere l'attestato di idoneità professionale e le modalità di organizzazione degli esami possono essere aggiornati e modificati in funzione del progresso tecnico.
- (11) Per garantire una concorrenza leale e favorire il pieno rispetto della regolamentazione da parte del trasporto stradale è necessario un livello omogeneo di sorveglianza e di controllo fra gli Stati membri. Le autorità nazionali incaricate di controllare le imprese e la validità delle autorizzazioni svolgono un ruolo fondamentale in proposito. È pertanto opportuno adottare le misure adeguate in caso di necessità, in particolare per sospendere o revocare le autorizzazioni o dichiarare l'inidoneità dei gestori dei trasporti negligenti o fraudolenti. Un'impresa dovrebbe tuttavia ricevere una diffida preliminare e dovrebbe disporre di un termine ragionevole per regolarizzare la propria situazione prima di incorrere in sanzioni di questo tipo.

- (12) Con una migliore organizzazione della cooperazione amministrativa fra Stati membri è possibile migliorare l'efficacia della sorveglianza delle imprese che operano in diversi Stati membri e ridurre i costi amministrativi. L'interconnessione a livello europeo dei registri elettronici, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali, può facilitare la cooperazione auspicata e ridurre il costo dei controlli sia per le imprese che per le amministrazioni. Nella maggior parte degli Stati membri esistono già registri informatizzati nazionali, così come esistono già infrastrutture di interconnessione fra gli Stati membri. L'uso più sistematico dei registri nazionali delle imprese e la loro interconnessione a livello europeo potrebbero quindi essere realizzati a costi ridotti, contribuendo in pari tempo a ridurre fortemente i costi amministrativi dei controlli, migliorandone l'efficacia.
- (13) I registri in questione contengono dati di carattere personale riguardanti le infrazioni e le sanzioni. Gli Stati membri devono quindi adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁵, in particolare per quanto riguarda il controllo del trattamento dei dati in questione da parte dell'autorità pubblica, il diritto di informazione dei soggetti interessati, il loro diritto di accesso così come il diritto di opposizione. Ai fini del presente regolamento risulta necessario conservare questo tipo di dati per almeno due anni per evitare che le imprese inabilite si stabiliscano in altri Stati membri.
- (14) L'interconnessione dei registri nazionali è essenziale per scambiare informazioni rapidamente ed efficacemente fra gli Stati membri e garantire che i trasportatori non tentino o rischino di commettere infrazioni gravi in Stati membri diversi dal loro paese di stabilimento. Per realizzare tale interconnessione occorre definire congiuntamente il formato preciso dei dati da trasmettere e le procedure tecniche di scambio.

⁵ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (15) Per garantire l'efficacia dello scambio di informazioni fra gli Stati membri, occorre designare punti di contatto nazionali e precisare specifiche procedure comuni per quanto riguarda i termini da rispettare e la natura delle informazioni minime da trasmettere.
- (16) Per agevolare la libertà di stabilimento, occorre ammettere come prova sufficiente dell'onorabilità per l'accesso alle attività in questione in uno Stato membro di accoglienza la presentazione di documenti adeguati rilasciati da un'autorità competente del paese di provenienza del trasportatore su strada, al fine di assicurare che le persone interessate non siano state dichiarate inidonee all'esercizio della professione negli altri Stati membri da cui provengono.
- (17) Per quanto riguarda l'idoneità professionale, un modello unico di attestato, rilasciato in virtù delle disposizioni del presente regolamento, dovrebbe essere riconosciuto come prova sufficiente da parte dello Stato membro di stabilimento per agevolare la libertà di stabilimento.
- (18) È necessario attuare a livello comunitario un controllo più rigoroso dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Questo obiettivo presuppone la presentazione, da parte della Commissione, di relazioni periodiche riguardanti l'onorabilità, l'idoneità finanziaria e l'idoneità professionale delle imprese del settore del trasporto stradale, sulla base di relazioni elaborate utilizzando i registri nazionali.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero prevedere un regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (20) Visto che gli obiettivi dell'azione prevista - la modernizzazione delle norme che disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore su strada per assicurare un'applicazione più omogenea comparabile negli Stati membri - non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare una serie di misure in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (21) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁶.
- (22) In particolare, è opportuno conferire alla Commissione il potere di stilare un elenco delle categorie, dei tipi e dei livelli di gravità delle infrazioni che comportano la perdita dell'onorabilità richiesta ai trasportatori su strada; adeguare al progresso tecnico l'allegato del presente regolamento relativo alle conoscenze da prendere in considerazione per il riconoscimento dell'idoneità professionale da parte degli Stati membri nonché l'allegato relativo al modello di attestato di idoneità professionale; e compilare un elenco delle infrazioni più gravi che implicano la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a esercitare la professione o la dichiarazione di inidoneità. Le misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o integrare il presente regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Per ragioni di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere ridotti per l'aggiornamento del modello di attestato di idoneità professionale.
- (23) È necessario abrogare la direttiva 96/26/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁶ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

CAPO I Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alla professione di trasportatore su strada e l'esercizio della stessa.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese stabilite nella Comunità che esercitano la professione di trasportatore su strada. Si applica altresì alle imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada e i riferimenti alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada vanno intesi, se del caso, quali riferimenti alle imprese che intendono esercitarla.
- 2bis. Per quanto riguarda le regioni di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE, gli Stati membri interessati possono adattare le condizioni da rispettare per esercitare la professione di trasportatore su strada, nella misura in cui le operazioni sono effettuate interamente in queste regioni da imprese in esse stabilite.
3. In deroga al paragrafo 2, il presente regolamento, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, non si applica:
 - a) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati il cui peso a pieno carico ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Tuttavia, gli Stati membri possono diminuire tale soglia per la totalità o per una parte delle categorie di trasporto;
 - b) alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali o a titolo gratuito o che non esercitino la professione di trasportatore di persone su strada come attività principale;

- d) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente con veicoli a motore la cui velocità non superi i 40 km/h.
4. Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento i trasportatori su strada che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione:
- della natura della merce trasportata, ovvero
 - della brevità del percorso.

Articolo 1 bis
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) "professione di trasportatore su strada", la professione di trasportatore di persone su strada o la professione di trasportatore di merci su strada;
 - b) "professione di trasportatore di merci su strada", la professione di un'impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insieme di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi;
 - c) "professione di trasportatore di persone su strada", la professione di un'impresa che esegue, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per la loro attrezzatura, a trasportare più di nove persone, autista compreso, e destinati a tal fine, trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto;

- d) "impresa", sia qualsiasi persona fisica, o persona giuridica con o senza scopo di lucro, o associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica che effettua trasporto di persone, sia qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua trasporto di merci a fini commerciali;
- e) "gestore dei trasporti", qualsiasi persona fisica impiegata da un'impresa o, se l'impresa in questione è una persona fisica, questa stessa persona o, laddove previsto, un'altra persona fisica che designa mediante contratto, e che dirige in maniera continuativa ed effettiva le attività di trasporto dell'impresa;
- f) "autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada", la decisione amministrativa che autorizza un'impresa in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento a esercitare la professione di trasportatore su strada;
- g) "autorità competente", un'autorità in uno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale che per autorizzare l'esercizio della professione verifica se un'impresa soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento e che ha il potere di rilasciare, sospendere o revocare l'autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada;
- h) "Stato membro di stabilimento", lo Stato membro in cui è stabilita l'impresa, indipendentemente dalla provenienza del gestore dei trasporti.

Articolo 3

Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada

Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere stabilite effettivamente e in modo stabile in uno Stato membro di cui all'articolo 5;
- b) essere onorabili di cui all'articolo 6;
- c) possedere l'adeguata idoneità finanziaria di cui all'articolo 7;
- d) possedere l'idoneità professionale richiesta di cui all'articolo 8.

Gli Stati membri possono decidere di imporre requisiti supplementari che devono essere proporzionati e non discriminatori per l'autorizzazione delle imprese all'esercizio della professione di trasportatore su strada.

Articolo 4

Gestore dei trasporti

1. L'impresa che esercita la professione di trasportatore su strada indica almeno una persona fisica, il gestore dei trasporti, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, lettere b) e d) e che soddisfi le seguenti condizioni:
 - a) dirigere effettivamente e in permanenza l'attività di trasporto dell'impresa; nonché
 - b) avere un vero legame con l'impresa, essendo ad esempio dipendente, direttore, proprietario o azionista, o amministrarla, o se l'impresa è una persona fisica, essere questa stessa persona, e
 - c) essere residente nella Comunità.

2. Se un'impresa non soddisfa il requisito dell'idoneità professionale di cui all'articolo 3, lettera d), essa può essere autorizzata dall'autorità competente a esercitare la professione di trasportatore su strada, senza un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1, alle condizioni seguenti:
- a) l'impresa indica una persona fisica residente nella Comunità che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3, lettere b) e d), e che sia incaricata, in base a contratto, di esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell'impresa;
 - b) il contratto che lega l'impresa al gestore dei trasporti precisa i compiti che questi deve svolgere in via continuativa ed effettiva e indica le sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti; i compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la manutenzione e la riparazione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza;
 - c) la persona designata può dirigere, in qualità di gestore dei trasporti, le attività di trasporto massimo di quattro imprese diverse esercitate con una flotta complessiva comprendente al massimo 50 veicoli. Gli Stati membri possono decidere di ridurre il numero di imprese e/o la flotta complessiva di veicoli che il gestore dei trasporti può gestire e
 - d) la persona designata svolge i compiti precisati solo nell'interesse dell'impresa e le sue responsabilità sono esercitate indipendentemente da qualsiasi impresa che chiede all'impresa di svolgere attività di trasporto.

3. Gli Stati membri possono decidere che un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1 non sia ugualmente autorizzato ai sensi del paragrafo 2 o lo sia solo in relazione a un numero limitato di imprese o a una flotta il cui numero di veicoli è inferiore a quello previsto al paragrafo 2, lettera c);
4. L'impresa notifica all'autorità competente il gestore o i gestori dei trasporti designati.

CAPO II

Condizioni da rispettare

Articolo 5

Condizioni relative al requisito di stabilimento

Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, lettera a), l'impresa deve:

- a) disporre di una sede, situata nello Stato membro in questione, dotata di locali in cui siano disponibili a richiesta dell'autorità competente i documenti dell'impresa, in particolare tutti i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i documenti contenenti dati relativi ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione, cui l'autorità competente deve poter accedere per la verifica delle condizioni prescritte dal presente regolamento; gli Stati membri possono esigere che detti documenti siano tenuti a disposizione in qualsiasi momento nei locali delle sedi situate sul territorio nazionale;
- b) una volta concessa un'autorizzazione, disporre di uno o più veicoli, posseduti a titolo di proprietà o ad altro titolo, in particolare in forza di un contratto di acquisto a rate, di un contratto di locazione o di un contratto di leasing o in forza di un contratto di acquisto, che sono immatricolati o messi altrimenti in circolazione in conformità della normativa dello Stato membro in questione;
- c) operare in modo efficace e continuato presso una sede operativa, situata nello Stato membro in questione, dotata delle attrezzature necessarie.

Articolo 6

Condizioni relative al requisito di onorabilità

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), [...] e fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri determinano le condizioni [...] che l'impresa e il gestore dei trasporti devono rispettare ai sensi del presente regolamento per soddisfare entrambi il requisito dell'onorabilità. Nel determinare se un'impresa soddisfi il requisito dell'onorabilità gli Stati membri prendono in considerazione il comportamento dell'impresa, dei suoi gestori dei trasporti o di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro. I riferimenti nel presente articolo alle condanne, sanzioni o infrazioni concernenti un'impresa si intendono fatti a quelle relative all'impresa stessa, ai suoi gestori dei trasporti e a qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro.

Le condizioni, che saranno determinate dallo Stato membro, includono almeno i seguenti requisiti:

- a) non sussistono validi motivi che inducano a mettere [...] in dubbio l'onorabilità del gestore dei trasporti o dell'impresa di trasporto, come condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore nei seguenti settori:
 - i) diritto commerciale,
 - ii) legislazione [...] in materia di insolvenza,
 - iii) condizioni di retribuzione e di lavoro della professione,
 - iv) circolazione,
 - v) responsabilità professionale; nonché

- b) il [...] gestore dei trasporti [...] o l'impresa di trasporto non [...] sono stati oggetto di condanne o sanzioni [...] in uno o più Stati membri per infrazioni gravi [...] della normativa comunitaria riguardante in particolare:
 - i) i tempi di guida e di riposo dei conducenti, i tempi di lavoro, l'installazione e l'utilizzo di apparecchi di controllo;
 - ii) i pesi e le dimensioni massimi dei veicoli commerciali nel traffico internazionale;

- iii) la qualificazione iniziale e la formazione continua dei conducenti;
- iv) [...] l'idoneità a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, compreso il controllo tecnico obbligatorio dei veicoli a motore;
- v) l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada ovvero l'accesso al mercato del trasporto di persone;
- vi) la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada;
- vii) l'installazione e l'uso di limitatori di velocità per determinate categorie di veicoli;
- (viii) la patente di guida;
- ix) l'accesso alla professione.
- x) il trasporto degli animali.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b):

- a) qualora siano state inflitte al gestore dei trasporti o all'impresa di trasporto in uno o più Stati membri una condanna o sanzioni per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria di cui all'allegato III, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento avvia in modo appropriato e tempestivo una procedura amministrativa, debitamente espletata, che includa, se del caso, un controllo nei locali dell'impresa in questione.

La procedura determina se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Siffatta constatazione deve essere debitamente motivata e giustificata.

Se ritiene che la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, l'autorità competente può decidere che l'onorabilità non sia compromessa. In tal caso, i motivi sono iscritti nel registro nazionale. Il numero di tali decisioni è indicato nella relazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1.

Se l'autorità competente non ritiene che la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, come indicato al secondo comma, la condanna o le sanzioni di cui al primo comma comportano la perdita dell'onorabilità.

- b) la Commissione adotta un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni della normativa comunitaria [...] che oltre a quelli di cui all'allegato III [...] possono comportare la perdita [...] dell'onorabilità. [...]. Nello stabilire le priorità per i controlli a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto delle informazioni su tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento [...] integrandolo in relazione a detto elenco sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

A tal fine la Commissione [...]:

- i) stabilisce le categorie e i tipi di infrazione che sono registrati con maggiore frequenza;
- ii) definisce il [...] livello di gravità delle infrazioni in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi che esse comportano;
- iii) fornisce la frequenza del ripetersi dell'evento al di là della quale le infrazioni [...] ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del [...] numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal [...] gestore dei trasporti.

3. Il requisito dell'onorabilità non si considera rispettato finché non sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione o un'altra misura di effetto equivalente a norma delle disposizioni nazionali vigenti in materia.

Articolo 7

Condizioni relative al requisito dell'idoneità finanziaria

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera c), un'impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa deve dimostrare che ogni anno dispone di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9 000 EUR nel caso di utilizzo di un unico veicolo e di 5 000 EUR per ogni veicolo supplementare.

Ai fini del presente regolamento, il valore dell'euro è fissato ogni cinque anni nelle valute nazionali degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione monetaria. Si applicano i tassi vigenti il primo giorno feriale di ottobre, e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno civile successivo.

Le voci contabili di cui al primo comma sono definite nella direttiva 78/660/CEE del Consiglio⁷.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può consentire o esigere che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante l'attestazione, come l'assicurazione di responsabilità professionale, di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori dell'impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma. Gli Stati membri possono decidere che la garanzia può essere escussa con l'accordo dell'autorità competente che autorizza l'esercizio della professione e può essere svincolata esclusivamente con il suo consenso.
3. I conti annuali di cui al paragrafo 1 o la garanzia di cui al paragrafo 2, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito sul territorio dello Stato membro in cui è prescritta l'autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti in un altro Stato membro.

⁷ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1)

Articolo 8

Condizioni relative al requisito dell'idoneità professionale

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera d), la persona o le persone interessate devono possedere le conoscenze corrispondenti al livello di cui all'allegato I, sezione I, nelle materie ivi elencate. Tali conoscenze devono essere comprovate da un esame scritto obbligatorio che può essere integrato, se lo Stato membro decide in tal senso, da un esame orale. Gli esami sono organizzati in conformità dell'allegato I, sezione II. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di imporre una formazione preliminare all'esame.
2. Solo le autorità e gli organismi debitamente autorizzati a tal fine da uno Stato membro, secondo i criteri definiti dallo stesso, possono organizzare e certificare gli esami scritti e orali che consentono di accertare l'idoneità professionale. Gli Stati membri verificano periodicamente che le modalità secondo cui le autorità o gli organismi autorizzati organizzano gli esami siano conformi all'allegato I.
3. Gli Stati membri possono debitamente autorizzare, secondo criteri da essi definiti, gli organismi atti a offrire ai candidati formazioni di qualità per un'efficace preparazione all'esame e, ai gestori dei trasporti che lo desiderino, formazioni permanenti per l'aggiornamento delle conoscenze.
5. Qualsiasi Stato membro può dispensare dall'esame in determinate materie i titolari di diplomi specifici da esso specificamente designati, rilasciati nell'ambito dell'istruzione superiore o dell'istruzione tecnica nello Stato stesso ed implicanti le conoscenze in tutte le materie elencate all'allegato I. La dispensa si applica solo alle parti dell'allegato I per le quali il diploma contempla tutte le materie elencate nel titolo di tale parte dell'allegato I.

Uno Stato membro può dispensare da determinate parti dell'esame i titolari di attestati di idoneità professionale validi per i trasporti nazionali nello Stato membro in questione.

6. Ai fini della prova dell'idoneità professionale è presentato un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di cui al paragrafo 2. L'attestato non è trasferibile ad altre persone. Esso è conforme al modello di attestato di cui all'allegato II ed è munito del timbro dell'autorità o dell'organismo debitamente riconosciuto che lo ha rilasciato.
7. La Commissione adatta gli allegati I e II al progresso tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.
8. La Commissione incoraggia e facilita gli scambi di esperienze e di informazioni fra Stati membri in materia di formazione, esame e autorizzazione, anche attraverso altri organismi eventualmente designati dalla stessa.

Articolo 8 bis (nuovo)

Dispensa dall'esame

Gli Stati membri possono decidere di dispensare dall'esame richiesto per ottenere l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 8, paragrafo 1 le persone fisiche che possano dimostrare di aver diretto in maniera continuativa un'impresa di trasporti di merci su strada o un'impresa di trasporti di persone su strada in uno Stato membro negli ultimi 15 anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO III

Autorizzazione e sorveglianza

Articolo 9

Competent authorities

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti per assicurare la corretta attuazione del presente regolamento. Le autorità competenti sono incaricate di:
 - a) istruire le domande presentate dalle imprese;
 - b) autorizzare l'esercizio della professione, nonché sospendere o revocare le autorizzazioni rilasciate;
 - c) dichiarare una persona fisica inidonea a dirigere le attività di trasporto di un'impresa in qualità di gestore dei trasporti;
 - d) procedere ai controlli necessari per verificare se un'impresa soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3.

2. Le autorità competenti rendono pubbliche tutte le condizioni imposte dal presente regolamento, nonché eventuali altre disposizioni nazionali, le procedure che i candidati interessati devono seguire e le relative informazioni particolareggiate.

Articolo 10

Istruzione e registrazione delle domande

1. Un'impresa di trasporto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3 è autorizzata, su domanda, a esercitare la professione di trasportatore su strada. L'autorità competente [...] accerta che l'impresa che ne faccia domanda [...] possieda i requisiti previsti in detto articolo. Gli Stati membri possono precisare, in opportuna legislazione nazionale, la durata delle autorizzazioni a esercitare la professione di trasportatore su strada.

Il risultato di questa valutazione può comportare, su domanda, il rilascio di [...] una licenza comunitaria in conformità dei regolamenti [sul mercato del trasporto di merci su strada e sui servizi di trasporto effettuati con autobus]. Uno Stato membro può rilasciare un altro tipo di autorizzazione rispetto alla licenza comunitaria per le imprese che effettuano unicamente operazioni di trasporto all'interno del territorio dello Stato membro in questione.

2. L'autorità competente iscrive nel registro elettronico di cui all'articolo 15 i dati relativi alle imprese da essa autorizzate di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d). [...]
3. Il termine per l'istruzione della domanda di autorizzazione da parte dell'autorità competente è il più breve possibile e non supera i tre mesi a decorrere dalla data in cui l'autorità competente ha ricevuto tutti i documenti necessari per prendere in esame la domanda stessa. L'autorità competente può prorogare detto termine di ulteriori due mesi in casi debitamente giustificati.
4. Fino al 31 dicembre 2012 l'autorità competente, per accertare l'onorabilità dell'impresa, verifica, in caso di dubbio, che - al momento della domanda - il gestore o i gestori dei trasporti designati non siano [...] dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere la professione di trasporto di un'impresa a norma dell'articolo 13.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'autorità competente, per accertare l'onorabilità dell'impresa, verifica accedendo ai dati di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera f) mediante accesso diretto e sicuro alla parte pertinente dei registri nazionali o su richiesta che - al momento della domanda - il gestore o i gestori dei trasporti designati non siano [...] dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere la professione di trasporto di un'impresa a norma dell'articolo 13.

[...] Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, [...] concernenti [...] una proroga per un massimo di [3] anni delle date di cui al presente paragrafo, [...] sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo [...] di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

5. Le imprese che dispongono di un'autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada notificano all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione, entro un periodo pari o inferiore a 28 giorni che può essere stabilito dallo Stato membro, eventuali cambiamenti nei dati di cui al paragrafo 2.

Articolo 11

Controlli

1bis. Le autorità competenti controllano che le imprese da esse autorizzate a esercitare la professione di trasportatore su strada soddisfino in permanenza i requisiti di cui all'articolo 3. Gli Stati membri procedono a tal fine a controlli mirati nei confronti delle imprese classificate a maggior rischio. A tale scopo, gli Stati membri estendono questo sistema di classificazione del rischio da essi istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ a tutte le infrazioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

1ter. Anteriormente al 2015 gli Stati membri devono eseguire controlli almeno ogni cinque anni per verificare che le imprese continuino a soddisfare tutti i requisiti di cui trattasi.

[...] Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, [...] concernenti [...] una proroga della data di cui al presente paragrafo, [...] sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo [...] di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

3. Ciascuno Stato membro esegue singoli controlli per verificare se un'impresa continua a rispettare le condizioni di accesso alla professione, qualora la Commissione ne faccia richiesta in casi debitamente motivati. Lo Stato membro informa la Commissione sui risultati di tali controlli e sulle misure adottate nel caso in cui l'impresa non rispetti più le condizioni prescritte dal presente regolamento.

⁸ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.

Articolo 12

Procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni

1. Se constatata che un'impresa rischia di non soddisfare più i requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente ne informa l'impresa in questione. Se constatata che uno o più di tali requisiti non sono soddisfatti, l'autorità competente può assegnare all'impresa un termine affinché possa regolarizzare la sua situazione entro i seguenti limiti:
 - a) un termine non superiore a sei mesi per l'assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti se quest'ultimo non soddisfa più i requisiti di onorabilità o di idoneità professionale, prorogabile di sei mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti;
 - b) un termine non superiore a sei mesi se l'impresa deve regolarizzare la propria situazione fornendo la prova di disporre di una sede effettiva e stabile;
 - c) un termine non superiore a sei mesi se il requisito dell'idoneità finanziaria non è soddisfatto, affinché l'impresa possa dimostrare che il requisito dell'idoneità finanziaria sarà nuovamente soddisfatto in via permanente.
2. L'autorità competente può prescrivere che le imprese soggette a sospensione o revoca dell'autorizzazione provvedano affinché i loro gestori dei trasporti sostengano l'esame di cui all'articolo 8 prima dell'adozione di qualsiasi misura di riabilitazione.
3. Se constatata che l'impresa non soddisfa più uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente sospende o revoca l'autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada ad essa rilasciata entro e non oltre i termini di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti

1. Quando un gestore dei trasporti perde la propria onorabilità ai sensi dell'articolo 6, l'autorità competente lo dichiara inidoneo a dirigere le attività di trasporto di un'impresa.
2. Finché non sia stata presa alcuna misura di riabilitazione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali, l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 8, paragrafo 6 della persona dichiarata inidonea a dirigere le attività di trasporto non è valido in alcuno Stato membro.

Articolo 14

Decisioni delle autorità competenti e ricorsi

1. Le decisioni negative adottate dalle autorità competenti degli Stati membri in forza del presente regolamento, che comprendono il rigetto di una domanda, la sospensione o la revoca di un'autorizzazione e la dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti, devono essere motivate.

Le decisioni tengono conto delle informazioni disponibili sulle infrazioni commesse dall'impresa o dal gestore dei trasporti e che possono pregiudicare l'onorabilità dell'impresa, nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell'autorità competente.

Le decisioni precisano le misure di riabilitazione applicabili in caso di sospensione dell'autorizzazione o di dichiarazione di inidoneità.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese e le persone interessate abbiano la facoltà di ricorrere contro le decisioni di cui al paragrafo 1 dinanzi ad almeno un organo indipendente e imparziale o dinanzi a un giudice.

CAPO IV

Semplificazione e cooperazione amministrativa

Articolo 15

Registri elettronici nazionali

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 10, 11, 12, 13 e 26, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto stradale che sono state autorizzate da un'autorità competente da esso designata a esercitare la professione di trasportatore su strada. Il trattamento dei dati contenuti nel registro si svolge sotto il controllo dell'autorità pubblica designata a tal fine. I relativi dati contenuti nel registro elettronico sono accessibili [...] a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione [...].

Entro il 1° giugno 2009 la Commissione formula orientamenti sulla struttura minima dei dati da inserire nel registro elettronico nazionale dalla data della sua creazione al fine di agevolare la futura interconnessione dei registri; essa può raccomandare l'inclusione dei numeri di immatricolazione dei veicoli oltre ai dati menzionati nel presente paragrafo.

Il registro elettronico nazionale di uno Stato membro contiene almeno i dati seguenti:

- a) denominazione e forma giuridica dell'impresa;
- b) indirizzo della sede;
- c) nome dei gestori dei trasporti designati per l'adempimento del requisito di onorabilità e di idoneità professionale e, se diverso, nome del rappresentante legale;
- d) tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell'autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie autenticate;

- e) numero, categoria e tipo di infrazioni gravi [...] di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione [...] negli ultimi [due] anni;
- f) nome delle persone che sono state dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un'impresa [...] finché non sia ripristinata l'onorabilità di dette persone, e misure di riabilitazione applicabili.

Ai fini della lettera e), gli Stati membri possono, fino al [2016] , scegliere di includere nel registro solo le infrazioni più gravi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Gli Stati membri possono scegliere di mantenere le informazioni di cui alle lettere e) ed f) [...] in registri separati [...]. In tal caso, i relativi dati sono disponibili su richiesta o direttamente accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione [...]. Le informazioni richieste sono fornite entro [30] giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

In ogni caso, le informazioni di cui alle lettere e) ed f) [...] sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti [...] solo qualora dette autorità siano investite dei poteri di controllo e di [...] sanzione nel settore del trasporto stradale e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.

2. I dati attinenti a imprese riguardo alle quali l'autorizzazione sia stata [...] sospesa o revocata [...] restano nel registro per due anni a decorrere dalla scadenza della sospensione o dalla revoca della licenza [...] e sono subito dopo eliminati.

I dati riguardanti persone dichiarate inidonee all'esercizio della professione restano nel registro finché non sia ripristinata l'onorabilità delle stesse a norma delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Una volta adottate le misure di riabilitazione o misure equivalenti, i dati sono subito eliminati.

Tali dati devono indicare i motivi della sospensione o della revoca delle autorizzazioni o della dichiarazione di inidoneità e la rispettiva durata.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati del registro elettronico siano aggiornati ed esatti, in particolare quelli di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f).
4. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a rendere accessibili i registri elettronici nazionali [...] in tutta la Comunità tramite i punti di contatto nazionali definiti all'articolo 17, paragrafo 2 [...]. [...] L'accessibilità tramite i punti di contatto nazionali è attuata entro il 31 dicembre 2012 in modo che le autorità competenti di qualsiasi Stato membro possano consultare il registro elettronico di tutti gli Stati membri.
5. [...] Le norme comuni relative all'attuazione del paragrafo 4, come il formato dei dati scambiati, [...] le procedure tecniche per [...] la consultazione elettronica dei [...] registri degli altri Stati membri e la promozione dell'interoperabilità di detti registri con altre pertinenti banche dati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura [...] di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Queste norme comuni [...] stabiliscono l'autorità responsabile dell'accesso, dell'ulteriore uso e dell'aggiornamento dei dati dopo l'accesso e [...] a tal fine [...] includono norme relative alla registrazione e al controllo dei dati.
6. [...] Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, [...] concernenti [...] una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1 e 4, [...] sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo [...] di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 16
Protezione dei dati personali

Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

- a) ogni soggetto sia informato ogni qual volta si registrino o s'intendano trasmettere a terzi i dati che lo riguardano. L'informazione indica l'identità dell'autorità responsabile del trattamento dei dati, il tipo dei dati trattati e le relative ragioni;
- b) ogni soggetto abbia diritto di accesso ai dati che lo riguardano presso l'autorità responsabile del trattamento dei dati. Tale diritto è garantito senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza scadenze o spese eccessive per il richiedente;
- c) ogni soggetto abbia il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o il blocco di dati incompleti o inesatti che lo riguardano;
- d) ogni soggetto abbia il diritto di opporsi, per ragioni legittime e cogenti, al trattamento dei dati che lo riguardano. In caso di opposizione giustificata, i dati non possono più essere oggetto di trattamento.

Articolo 17
Cooperazione amministrativa fra Stati membri

2. Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con gli altri Stati membri per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il nome e l'indirizzo del proprio punto di contatto nazionale entro il La Commissione redige l'elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri.
3. Gli Stati membri che scambiano informazioni nell'ambito del presente regolamento utilizzano i punti di contatto nazionali designati in applicazione del paragrafo 2.

4. Gli Stati membri che scambiano informazioni sulle infrazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o sui gestori dei trasporti dichiarati inidonei a esercitare la professione, devono rispettare la procedura e i termini di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n..../... o, se del caso, all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n..../..... . Lo Stato membro che riceve da un altro Stato membro la notifica di un'infrazione grave che ha dato luogo a una condanna o a una sanzione inserisce l'infrazione notificata nel proprio registro elettronico nazionale.

CAPO V

Riconoscimento reciproco degli attestati e degli altri titoli

Articolo 18

Attestati e altri documenti equivalenti riguardanti l'onorabilità

1. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, lo Stato membro di stabilimento ammette come prova sufficiente dell'onorabilità ai fini dell'accesso alla professione di trasportatore su strada la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di tale documento, di un documento equivalente, rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro in cui risiedeva il gestore dei trasporti.
2. Quando prescrive ai propri cittadini determinate condizioni di onorabilità che non possono essere comprovate con il documento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro ammette come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri l'attestato rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui risiedeva il gestore dei trasporti che certifichi il rispetto delle condizioni prescritte. Gli attestati si basano sui fatti precisi presi in considerazione nello Stato membro di stabilimento.
3. Se non è rilasciato dallo Stato membro o dagli Stati membri in cui risiedeva il gestore dei trasporti, il documento prescritto a norma dei paragrafi 1 e 2 può essere sostituito da una dichiarazione giurata o da una dichiarazione solenne prestata dall'interessato davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, se del caso, davanti a un notaio dello Stato membro in cui risiedeva il gestore dei trasporti, i quali rilasceranno un attestato certificante la prestazione del giuramento o della dichiarazione solenne.
4. I documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere stati rilasciati più di tre mesi prima della presentazione. La stessa condizione vale per le dichiarazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 19

Attestati relativi all'idoneità finanziaria

Quando prescrive ai suoi cittadini determinate condizioni di idoneità finanziaria a integrazione di quelle di cui all'articolo 7, lo Stato membro ammette come prova sufficiente, per i cittadini di altri Stati membri, un attestato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui risiedeva il gestore dei trasporti che certifichi l'osservanza delle condizioni prescritte. Gli attestati si basano sulle informazioni specifiche prese in considerazione nel nuovo Stato membro di stabilimento.

Articolo 20

Attestati di idoneità professionale

1. Gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente dell'idoneità professionale gli attestati conformi al modello di cui all'allegato II rilasciati dalle autorità o dagli organismi debitamente autorizzati a tal fine.
2. Gli attestati rilasciati prima del [data di applicazione del presente regolamento] ai fini della prova dell'idoneità professionale in base alle disposizioni vigenti a tale data sono equiparati all'attestato il cui modello figura nell'allegato II e sono riconosciuti come prova dell'idoneità professionale in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri possono esigere che i titolari di attestati di idoneità professionale validi per i trasporti nazionali sostengano l'esame o parti di esso a norma dell'articolo 8.

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 21

Sanzioni

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e provvedono a dare immediata comunicazione delle modificazioni successive. Gli Stati membri provvedono affinché tali provvedimenti siano applicati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità dell'impresa o sul luogo in cui questa è stabilita.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare la sospensione dell'autorizzazione a esercitare la professione, la revoca di tale autorizzazione e la dichiarazione di inidoneità dei gestori dei trasporti interessati.

Articolo 23

Disposizioni transitorie

Le imprese che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento dispongono di un'autorizzazione per esercitare la professione di trasportatore su strada si conformano alle disposizioni del presente regolamento entro il termine di [due] anni a decorrere da tale data.

Articolo 24
Assistenza reciproca

Le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente e si prestano reciprocamente assistenza ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, esse scambiano informazioni sulle condanne e sanzioni inflitte per infrazioni gravi o altri fatti precisi che possono avere conseguenze sull'esercizio della professione di trasportatore su strada.

Articolo 25
Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85⁹.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 di quest'ultima.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni all'articolo 8 della stessa.

Articolo 26
Relazioni sull'esercizio della professione

1. Ogni due anni gli Stati membri elaborano una relazione sulle attività delle autorità competenti e la trasmettono alla Commissione. La relazione comprende:

⁹ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

- a) un quadro d'insieme del settore in relazione all'onorabilità, all'idoneità finanziaria e all'idoneità professionale;
 - b) il numero, per tipo e per anno, delle autorizzazioni rilasciate, sospese e revocate, il numero di dichiarazioni di inidoneità e le relative motivazioni;
 - c) il numero degli attestati di idoneità professionale rilasciati ogni anno;
 - d) le statistiche di base sui registri elettronici nazionali e il loro uso da parte delle autorità competenti; nonché
 - e) un quadro d'insieme degli scambi di informazioni con gli altri Stati membri, comprendente in particolare il numero annuo di infrazioni accertate notificate a un altro Stato membro e il numero delle risposte ricevute in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, nonché il numero annuo delle domande e risposte ricevute in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4.
2. Ogni due anni la Commissione elabora, sulla base di dette relazioni annuali, una relazione sull'esercizio della professione di trasportatore su strada destinata al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione contiene in particolare una valutazione dello scambio di informazioni fra gli Stati membri e un riesame del funzionamento degli elementi contenuti nei registri elettronici nazionali. Essa è pubblicata contestualmente alla relazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006¹⁰.

¹⁰ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

Articolo 27

Elenchi delle autorità competenti

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro la data di applicazione del presente regolamento, l'elenco delle autorità competenti da esso designate per le autorizzazioni all'esercizio della professione di trasportatore su strada, nonché l'elenco delle autorità o organismi autorizzati responsabili dell'organizzazione degli esami e del rilascio degli attestati. La Commissione pubblica l'elenco consolidato di tali autorità e organismi relativo a tutta la Comunità nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 28

Comunicazione delle misure nazionali

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di diritto interno che essi adottano nell'ambito disciplinato dal presente regolamento entro [30] giorni a decorrere dalla relativa data di adozione e per la prima volta entro la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 29

Abrogazione

La direttiva 96/26/CE è abrogata.

Article 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica dopo 24 mesi dall'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo

Il presidente

[...]

Per il Consiglio

Il presidente

[...]

I. ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 8

Le conoscenze da prendere in considerazione per l'accertamento dell'idoneità professionale da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco, rispettivamente, per il trasporto su strada di merci e per il trasporto su strada di persone. Con riguardo a tali materie, i candidati autotrasportatori devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per dirigere un'impresa di trasporti.

Il livello minimo delle conoscenze, indicato in appresso, non può essere inferiore al livello 3 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato della decisione 85/368/CEE del Consiglio¹¹, vale a dire al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria completata sia da una formazione professionale e una formazione tecnica complementare, sia da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.

A. Elementi di diritto civile

Trasporto su strada di merci e persone

Il candidato deve in particolare:

- (1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;
- (2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto.

¹¹ GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56.

Trasporto su strada di merci

- (3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato del committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;
- (4) conoscere le disposizioni della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti.

Trasporto su strada di persone

- (5) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati alle persone o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

B. Elementi di diritto commerciale

Trasporto su strada di merci e persone

Il candidato deve in particolare:

- (1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento;
- (2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.

C. Elementi di diritto sociale

Trasporto su strada di merci e persone

Il candidato deve in particolare:

- (1) conoscere il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);
- (2) conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;
- (3) conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);
- (4) conoscere le regole applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di lavoro, in particolare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 561/2006 del Consiglio¹², del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio¹³, della direttiva 2002/15/CE e della direttiva 2006/22/CE e le misure pratiche di applicazione di queste normative;
- (5) conoscere le regole applicabili in materia di qualificazione iniziale e di formazione continua dei conducenti, in particolare quelle stabilite dalla direttiva 2003/59/CE.

D. Elementi di diritto tributario

Trasporto su strada di merci e persone

Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:

- (1) all'IVA per i servizi di trasporto;
- (2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;

¹² GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

¹³ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

- (3) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi e ai diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;
- (4) alle imposte sui redditi.

E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa

Trasporto su strada di merci e persone

Il candidato deve in particolare:

- (1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;
- (2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fidejussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.), nonché gli oneri e gli obblighi che ne derivano;
- (3) sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;
- (4) essere in grado di leggere e interpretare un conto profitti e perdite;
- (5) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;
- (6) essere in grado di redigere un bilancio;
- (7) conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;
- (8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa e organizzare programmi di lavoro, ecc.;
- (9) conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della promozione della vendita dei servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, ecc.;
- (10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;
- (11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada.

Trasporto su strada di merci

- (12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;
- (13) conoscere le varie categorie di soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto.

Trasporto su strada di persone

- (14) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di persone;
- (15) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di persone.

F. Accesso al mercato

Trasporto su strada di merci e persone

Il candidato deve in particolare:

- (1) conoscere le normative professionali per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni;
- (2) conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporto su strada;
- (3) conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporto su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli.

Trasporto su strada di merci

- (4) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli e alla logistica;
- (5) conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione.

Trasporto su strada di persone

- (6) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di persone;
- (7) conoscere le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto ed essere in grado di elaborare programmi di trasporto.

G. Norme tecniche e di gestione tecnica

Trasporto su strada di merci e persone

Il candidato deve in particolare:

- (1) conoscere le regole relative al peso e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
- (2) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro singoli elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);
- (3) conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli;
- (4) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico;
- (5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature.

Trasporto su strada di merci

- (6) conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);
- (7) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;
- (8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 94/55/CE del Consiglio¹⁴, dalla direttiva 96/35/CE del Consiglio¹⁵ e dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio¹⁶;
- (9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP);
- (10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sui trasporto di animali vivi.

H. Sicurezza stradale

Trasporto su strada di merci e persone

Il candidato deve in particolare:

- (1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente di guida, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);
- (2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limitazioni di velocità, precedenza, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);

¹⁴ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.

¹⁵ GU L 145 del 19.6.1996, pag. 10.

¹⁶ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

- (3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del veicolo, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;
- (4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte a evitare che si ripetano incidenti o infrazioni gravi;
- (5) essere in grado di attuare le procedure necessarie per fissare le merci in condizioni di sicurezza e conoscere le relative tecniche.

Trasporto su strada di persone

- (6) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.

II. PROCEDURA D'ESAME

1. Gli Stati membri organizzano un esame scritto obbligatorio che possono integrare con un esame orale per verificare se i candidati trasportatori su strada possiedono il livello di conoscenze richiesto al punto I nelle materie ivi indicate e, in particolare, la idoneità ad utilizzare gli strumenti e le tecniche ad essi correlati e a svolgere i compiti esecutivi e di coordinamento previsti.

a) L'esame scritto obbligatorio si compone di due prove:

- domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta, domande a risposta diretta, o una combinazione delle due formule;
- esercizi/studi di casi scritti.

La durata minima di ciascuna delle due prove è di due ore.

b) Qualora venga organizzato un esame orale, gli Stati membri possono subordinare la partecipazione a detto esame al superamento dell'esame scritto.

2. Se organizzano anche un esame orale, gli Stati membri devono prevedere, per ciascuna delle tre prove, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 25% né superiore al 40% del punteggio complessivo attribuibile.

Se organizzano unicamente un esame scritto, gli Stati membri devono prevedere, per ciascuna prova, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 40% né superiore al 60% del punteggio complessivo attribuibile.

3. Per l'insieme delle prove i candidati devono ottenere una media di almeno il 60% del punteggio complessivo attribuibile e la percentuale di punti ottenuti in una prova non deve essere inferiore al 50% del punteggio totalizzabile. Lo Stato membro ha facoltà di ridurre la percentuale dal 50% al 40% esclusivamente per una prova.

COMUNITÀ EUROPEA

(Cartoncino di colore beige¹⁷ – formato DIN A4 carta di cellulosa 100 g/m2 o superiore)

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

Il documento deve presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:

- un ologramma;
- fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV;
- almeno una riga in microstampatura (stampa visibile soltanto con lente d'ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici);
- caratteri, simboli o motivi tattili;
- doppia numerazione: numero di serie e numero di rilascio;
- un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride.

Sigla identificativa dello Stato membro interessato¹⁸

Denominazione dell'autorità o dell'organismo autorizzato¹⁹

¹⁷ Quale definito all'allegato I della direttiva 2007/59, vale a dire il colore di riferimento: beige: Pantone

¹⁸ Sigla identificativa dello Stato: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (M) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

¹⁹ Autorità oppure organismo preventivamente designato a tal fine, da ogni Stato membro della Comunità europea, per rilasciare il presente attestato.

ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI [PERSONE²⁰]

N.

.....
attesta che²¹

nato/a a il

ha superato le prove dell'esame (anno:....; sessione:.....) organizzato per ottenere l'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci [persone]²²²³, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. .../....del...

Il presente attestato costituisce la prova sufficiente dell'idoneità professionale di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. .../.....delche stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.

Rilasciato a, il²⁴

²⁰ Cancellare la voce che non interessa.

²¹ Cognome e nome; luogo e data di nascita.

²² Cancellare la voce che non interessa.

²³ Identificazione dell'esame.

²⁴ Timbro e firma dell'autorità o dell'organismo autorizzato che rilascia l'attestato.

Elenco delle infrazioni più gravi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a):

1. a) superamento del 25 % o più dei tempi limite di guida fissati per sei giorni o due settimane;
- b) superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50 % o più dei tempi limite di guida fissati per un giorno, senza osservare un'interruzione o un periodo di riposo senza interruzione di almeno 4,5 ore.
2. Mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità o utilizzo fraudolento di un dispositivo in grado di modificare i dati registrati dall'apparecchio di controllo e/o dal limitatore di velocità o falsificazione dei [...] fogli di registrazione o dei dati scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente.
3. Guida senza un certificato di revisione valido, ove tale documento sia richiesto a norma del diritto comunitario, e/o con difetti molto gravi, tra l'altro, al sistema di frenatura, al sistema di sterzo, alle ruote/ai pneumatici, alla sospensione o al telaio [...] che rischierebbero di mettere direttamente in pericolo la sicurezza stradale in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.
4. Trasporto di merci pericolose in violazione di un divieto o con mezzi di contenimento vietati o non approvati o senza precisare sul veicolo che trasporta merci pericolose mettendo così in pericolo la vita delle persone o l'ambiente in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.
5. Trasporto di persone o merci senza essere in possesso di una patente di guida valida o effettuato da un'impresa che non è titolare di una licenza comunitaria valida.
6. Il conducente usa una carta del conducente che è stata falsificata, di cui non è il titolare o che è stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsi.

7. Trasporto di merci con superamento del peso massimo a pieno carico ammissibile del 20% o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile superi le 12 tonnellate e del 25% o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile non superi le 12 tonnellate.
-